

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 17/68/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Con ricorso in appello, notificato al Signor SE. GU., residente a Isorella BS in Via Calvisano N° 33, rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO D'ARRIGO, con studio a Brescia in Via Saffi N° 1, a mezzo raccomandata N° 13748910428-1 del 25/10/2010, quindi depositato presso questa Commissione Tributaria Regionale - Sezione Staccata di Brescia in data 8/11/2010 e protocollato al N° 6983, il Comune di Remedello, con sede in Piazza Bonsignori N° 23, in persona del Sindaco pro tempore Avv. FR. CE., rappresentato e difeso dall'Avv. MAURIZIO LOVISETTI, con studio a Brescia in Via Savoldo N° 12 si opponeva alla SENTENZA N° 91/05/09 in data 3/7/2009 (depositata in data 5/8/2009) della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, che aveva accolto, compensando le spese di giudizio, i ricorsi riuniti avverso gli Avvisi in oggetto, concernenti l'ulteriore addebito di I.C.I. su terreni originariamente agricoli, tuttavia considerati dal Comune suscettibili di edificazione. Il Comune, con richiesta di vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio, ribadiva in proposito che doveva escludersi la coltivazione in atto negli anni oggetto di contestazione e quindi era da confermarsi la validità dell'accertamento ai fini I.C.I. come area fabbricabile.

Il contribuente, previa eccezione d'inammissibilità dell'Appello a seguito di giudicato esterno, si opponeva alla richiesta con nota depositata presso questa Commissione Tributaria Regionale in data 22/12/2010 al N° N-1563, controdeducendo Appello Incidentale alla Sentenza relativamente alla compensazione delle spese di giudizio stabilita dai Giudici di primo grado ed allegando copia della dichiarazione in data 19/11/2010 della Coldiretti di Brescia, concernente la destinazione agricola a "Riposo" delle aree coltivate.

Con successiva memoria illustrativa depositata presso questa Commissione Tributaria Regionale in data 20/9/2011 al N° S-18079, il difensore del contribuente Avv. DOMENICO D'ARRIGO ribadiva le proprie richieste, trasmettendo copia della Sentenza N° 153/63/09 in data 17/2/2009, depositata il 26/5/2009, di questa stessa Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato analogo Appello del Comune di Remedello per I.C.I. relativa gli anni dal 2000 al 2005.

Con memoria illustrativa depositata presso questa Commissione Tributaria Regionale in data 4/10/2011 al N° S-19305 il Comune di Remedello, per mezzo del difensore Avv. MAURIZIO LOVISETTI, contestava la pretesa inammissibilità dell'Appello, in quanto l'asserito giudicato si riferiva ad altro periodo, e, nel merito, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio e in riforma della Sentenza impugnata, la dichiarazione dell'assenza di coltivazione del terreno negli anni 2006 e 2007 e la conferma degli originari atti di accertamento.

All'udienza del 13/10/2011 intervenivano: il difensore del contribuente Avv. DOMENICO D'ARRIGO e, in rappresentanza del Comune di Remedello, l'Avv. MAURIZIO LOVISETTI, che depositava in udienza la propria nota spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

Il Collegio, esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle controparti in causa nel presente procedimento, rileva, in via preliminare, l'assoluta insussistenza dell'eccezione d'inammissibilità dell'Appello espressa dal contribuente, basata sul principio del "ne bis in idem", in quanto la Sentenza richiamata, pur concernente il

medesimo terreno, si riferiva agli anni dal 2000 al 2005; pertanto non è desumibile alcuna duplicazione giudiziale e l'esame di merito può legittimamente proseguire.

Nel merito, la Commissione osserva che l'Appello si palesa indubbiamente fondato e deve di conseguenza essere preso nella debita considerazione.

Innanzitutto la Commissione osserva come la normativa concernente l'assoggettamento all'Imposta Comunale sui terreni agricoli aventi i requisiti di aree fabbricabili è stata oggetto, nel corso degli anni, di una progressiva, per altro contrastata evoluzione, fino all'avvenuta definitiva soluzione posta dal Legislatore dapprima con l'Art. 36 del D. L. 417/2006 N° 223, convertito con Legge 4/8/2006 N° 248, che ha impostato criteri di chiarezza, con valenza anche a carattere retroattivo, in ordine all'assoggettabilità ad I.C.I. dei terreni rurali per i quali si verificano le previste condizioni per l'identificazione quali aree fabbricabili, affermando il principio per cui "ai fini delle imposte dei redditi, dell'IVA, dell'Imposta di Registro e dell'ICI un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

Proprio in relazione a tale situazione di incertezza legata all'esatta identificazione quali aree fabbricabili dei terreni agricoli agli effetti dell'I.C.I., la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia aveva giustificato la sussistenza delle condizioni di cui all'Art. 15 del D. Lgs. 31/12/1992 e dell'Art. 92 del Codice di Procedura Civile per una compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Tuttavia la questione prospettata nel presente giudizio d'Appello si presenta un po' più complessa, poiché è necessario tenere conto della fattispecie del terreno in esame, ubicato in posizione intermedia ad aree già oggetto di edificazione industriale ed artigianale e che indubbiamente presenta visibilmente la caratteristica di area incolta. Né può essere ragionevolmente essere creduta l'asserzione della parte contribuente in merito all'affermata tenuta del terreno "a riposo" in base ai dettami del ciclo culturale, poiché non risulta plausibile che il terreno di cui trattasi sia rimasto incolto non solo a stagioni alternate, bensì per l'intero periodo di tempo dal 2000 al 2007. In tale contesto si ravvisa che lo status di coltivatore diretto del contribuente ricorrente, pur comprovata da adeguata documentazione probatoria, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per statuire la ruralità del terreno in questione. Inoltre il fatto che, allo stato ed al momento attuali, l'area evidenziata non sia oggetto di opere o progetti di edificazione non significa che la medesima area, come per altro ben argomentato dal Comune di Remedello, non possa essere suscettibile di successiva futura edificazione.

Per i motivi esposti il Collegio ritiene, respingendo nel contempo l'Appello Incidentale opposto dal contribuente, di dover accogliere l'Appello proposto dal Comune di Remedello e conseguentemente, in riforma dell'appellata Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, di confermare la valenza degli originari Avvisi d'Accertamento a suo tempo impugnati.

Quanto alle spese del presente procedimento giudiziale, la situazione dianzi evidenziata ed il controverso andamento procedimentale inducono il Collegio a ritenere equa la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, per altro in conformità all'assunto in proposito della Sentenza dei Giudici di primo grado.

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione ACCOGLIE l'APPELLO proposto dal Comune di Remedello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, CONFERMA gli originari Avvisi. Compensa fra le parti le spese del giudizio.